



Bruxelles, 27.6.2019
COM(2019) 291 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per l'istituzione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca o di un meccanismo per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nell'Oceano Atlantico centro-occidentale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

- **Motivi e obiettivi della raccomandazione**

La Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) è un organo consultivo istituito nel 1973 a norma dell'articolo VI dello Statuto dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO). Il suo scopo è promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse marine vive all'interno della sua zona di competenza. Tuttavia la Copaco non prende decisioni vincolanti per i suoi membri. Il suo segretariato è amministrato e finanziato dalla FAO. L'Unione è membro della Copaco.

Nel quadro dell'azione 2 di "promozione della gestione della pesca a livello regionale e della cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale" prevista dalla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani", l'Unione si è impegnata a sostenere "il potenziamento, entro il 2020, del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale e della Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale".

Nel 2012 è stato avviato un processo di riorientamento strategico che ha comportato una verifica dei risultati (2013-2014), un piano strategico (2014), due gruppi di lavoro dedicati al "riorientamento e alla pianificazione strategica" (2014 e 2015) e un'analisi costi-benefici del processo di riorientamento (2016). In occasione della 16^a sessione plenaria della Copaco (2016) i membri della commissione hanno deciso di avviare un processo volto a chiarire alcune questioni fondamentali relative all'istituzione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nella zona Copaco. Alla fine del 2018 il segretariato della Copaco ha predisposto un "documento di discussione" per chiarire questioni relative agli obiettivi, alla zona di competenza, agli stock, alla struttura istituzionale, all'incidenza finanziaria, ecc. Il 25 e il 26 marzo 2019 si è riunito il primo gruppo di lavoro preparatorio per il riorientamento della Copaco a Barbados per preparare la 17^a plenaria della Copaco prevista per luglio 2019, in cui sarà affrontato il tema dell'istituzione di un'ORGP nella zona Copaco.

La creazione di uno strumento vincolante per riformare la Copaco nella zona dell'Atlantico centro-occidentale fornirà una solida base per la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine in tale zona, conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca e alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 riguardanti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le ORGP sono organismi internazionali costituiti da paesi. I membri comprendono paesi della regione (Stati costieri), organizzazioni di integrazione regionale, come l'UE, e entità di pesca che hanno interessi di pesca in una determinata area. Alcune ORGP si occupano di tutti gli stock ittici di una determinata zona, altre gestiscono invece specie altamente migratorie, in particolare il tonno, in vaste aree geografiche. Mentre alcune svolgono un ruolo puramente consultivo, la maggior parte svolge funzioni di gestione per stabilire limiti di cattura e di sforzo di pesca, definire misure tecniche e verificare il rispetto degli obblighi.

In linea con la comunicazione della Commissione "Partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP)", l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, svolge un ruolo attivo in sei organizzazioni per la pesca del tonno e in 11 organizzazioni per la pesca di specie diverse dal tonno.

La promozione di misure volte a rendere le ORGP più efficienti e, ove necessario, a migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi, conformemente alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" e alle relative conclusioni del Consiglio.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

• Base giuridica

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare l'istituzione di un'ORGP nella zona dell'Atlantico centro-occidentale a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che sovrintenda i negoziati conformemente alle direttive di negoziato.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

La presente iniziativa è legata a un impegno assunto nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani", per il quale è stata organizzata una consultazione dei portatori di interessi. Nel marzo 2019, all'interno del gruppo di lavoro del Consiglio, la Commissione ha presentato inoltre un documento informale in cui propone il sostegno dell'UE al processo di riforma della Copaco, largamente appoggiato dagli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'adesione dell'UE alla Convenzione può essere subordinata al pagamento alla nuova organizzazione di un contributo finanziario annuale di importo stimato pari a 100 000 EUR, a titolo della linea di bilancio 11.03.02 (contributi obbligatori alle ORGP). Il contributo dell'UE può variare in funzione dell'accordo finale sui criteri da utilizzare per il calcolo dei contributi delle parti alle spese dell'organizzazione. L'importo esatto sarà iscritto nelle linee di bilancio corrispondenti nel contesto della procedura di bilancio annuale.

È possibile anche il versamento di contributi volontari al bilancio dell'organizzazione volti a promuovere la ricerca scientifica a titolo della linea di bilancio 11.06.62.03, ma è difficile stabilire l'importo esatto in questa fase. La linea di bilancio 11.01.04.01 prevede inoltre il finanziamento dell'assistenza tecnica necessaria per le consulenze scientifiche da fornire nel quadro delle riunioni della NPFC. Il costo stimato è di 10 000 EUR all'anno.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per l'istituzione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca o di un meccanismo per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nell'Oceano Atlantico centro-occidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
- (2) A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Tale convenzione impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.
- (3) A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio l'Unione è parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che l'Unione conduca le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3, al fine di assicurare lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino.
- (5) La Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) è un organo consultivo istituito nel 1973 a norma dell'articolo VI dello Statuto dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) con l'obiettivo di promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse marine vive nella sua zona di competenza.
- (6) Nel 2012 la Copaco ha avviato un processo di riorientamento strategico che ha comportato una verifica dei risultati (2013-2014), un piano strategico (2014), due gruppi di lavoro dedicati al "riorientamento e alla pianificazione strategica" (2014 e 2015) e il primo gruppo di lavoro preparatorio (marzo 2019).
- (7) A partire dal luglio 2019 si svolgeranno consultazioni internazionali con l'obiettivo di concludere un accordo internazionale per l'istituzione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca o di un meccanismo dotato del potere di prendere decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive

nell'Oceano Atlantico centro-occidentale con la partecipazione dei membri della Copaco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo per l'istituzione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca o di un meccanismo per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nell'Oceano Atlantico centro-occidentale.

Articolo 2

Tali negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale che deve essere nominato dal Consiglio], sulla base delle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*